

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 12/2016)
- Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 12/2016)
- Art. 3 (Inserimento dell'articolo 4 bis nel D.P.Reg. 12/2016)
- Art. 4 (Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 12/2016)
- Art. 5 (Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016)
- Art. 6 (Inserimento dell'articolo 6 bis nel D.P.Reg. 12/2016)
- Art. 7 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 12/2016)

1. Al comma 2 dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012 (Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale) dopo le parole: <<di cui all'Allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118>> sono aggiunte le seguenti: << e al "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo medesimo>>.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 12/2016)

1. All'articolo 3 del D.P.Reg. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, le parole: << sui quali è autorizzato ad operare.>> sono sostituite dalle seguenti: << a cui le stesse fanno carico.>>;
 - b) al comma 3, le parole: << della delega al potere di firma dei mandati di pagamento, >> sono sostituite dalle seguenti: << della delega ad operare sul conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis, >>.

Art. 3 (Inserimento dell'articolo 4 bis nel D.P.Reg. 12/2016)

1. Dopo l'articolo 4 del D.P.Reg. 12/2016 è inserito il seguente:
- <<4bis. (Costituzione e gestione del fondo economale)
- 1. Per la gestione economale della spesa è istituito un fondo economale per ciascun economo.
 - 2. Il fondo economale è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestato a "Fondo Economale – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" con indicazione dell'economista delegato ad operare sullo stesso.
 - 3. All'inizio di ciascun esercizio, con decreto del Ragioniere Generale è individuato, per ciascun fondo, sulla base delle esigenze di spesa rappresentate, l'ammontare massimo delle somme disponibili su ciascun conto corrente di cui al comma 2, nonché l'ammontare massimo delle somme che l'economista è autorizzato a detenere in contanti.
 - 4. Ai fini di cui al comma 2, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, l'impegno e la liquidazione dell'ammontare del fondo economale che viene messo a disposizione dell'economista sul conto corrente, dispone altresì contestualmente, sul relativo capitolo di entrata delle partite di giro, l'accertamento di entrata per pari importo nonché, sui pertinenti capitoli operativi del bilancio, la prenotazione di spesa per un importo corrispondente allo stanziamento.

5. In sede di approvazione della rendicontazione presentata dall'economista ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico delle prenotazioni assunte sui capitoli operativi, l'impegno di spesa per un importo corrispondente a quello pagato dall'economista a carico del fondo economale e regolarmente rendicontato nonché la liquidazione a favore dell'economista di pari importo, mediante accredito sul conto corrente di cui al comma 2.

6. Il fondo economale si estingue ogni anno per l'intero importo con riversamento al bilancio regionale delle disponibilità liquide giacenti sul corrispondente capitolo delle partite di giro - parte entrata - dell'esercizio di competenza, ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle somme versate sul conto corrente di cui al comma 2. >>.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 12/2016)

1. All'articolo 5 del D.P.Reg. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sulla base di idonea documentazione giustificativa, l'economista effettua il pagamento delle spese a carico del fondo economale con le seguenti modalità:

a) in contanti, tramite buoni di pagamento datati e numerati progressivamente, nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti;

b) a mezzo bonifico bancario disposto a carico del conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis;

c) mediante strumenti elettronici di pagamento.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016)

1. All'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'economista presenta con cadenza trimestrale o anticipatamente in caso di insufficiente disponibilità del fondo economale, al Dirigente, ovvero al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, un elenco delle spese sostenute, corredato dalle relative annotazioni contabili e da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 4 bis, la regolarizzazione delle scritture contabili di spesa nel bilancio regionale e il reintegro del fondo economale, nel rispetto del limite di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis.>>;

b) al comma 2, dopo le parole: <<tempestiva contabilizzazione>> sono inserite le seguenti: <<in bilancio>>;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 (Inserimento dell'articolo 6 bis nel D.P.Reg. 12/2016)

1. Dopo l'articolo 6 del D.P.Reg. 12/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis (Norma transitoria)

1. Nelle more della conclusione delle procedure bancarie finalizzate all'apertura dei conti correnti di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis, il Dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, è autorizzato a rendere disponibili i fondi economali mediante mandato di pagamento per cassa a favore dell'economista.>>.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE